

ADEMPIMENTI

Black list sotto soglia fuori anche dallo spesometro

di **Fabio Garrini**

Nei giorni scorsi, sulle pagine del presente quotidiano telematico ("[Spesometro: 11 perle di saggezza](#)" di Giovanni Valcarenghi e Francesco Zuech), si è dato conto delle [risposte alle domande frequenti](#) (cosiddette FAQ) pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il **19 novembre 2013** in relazione alla presentazione della **comunicazione polivalente**. Indicazioni davvero tardive visto che, è bene rimarcarlo, pervenute dopo una settimana dalla scadenza dell'invio per i contribuenti mensili e a soli due giorni dalla scadenza per i soggetti con periodicità diverse (in particolare i trimestrali). Ritardo oltremodo grave in quanto le software house che predispongono i pacchetti compilativi necessitano evidentemente di qualche giorno per **aggiornare** sulla base delle nuove indicazioni gli **applicativi** che devono estrapolare i dati dalle contabilità.

Nel merito, oltre a chiarire che la scadenza non può formalmente considerarsi prorogata, ma piuttosto i canali sono aperti sino alla fine del prossimo mese di gennaio in applicazione del nuovo istituto della **"tolleranza fiscale"**, in tale documento sono presenti alcune indicazioni operative che dovranno essere osservate, se non per correggere gli invii già effettuati, quantomeno per gestire nel migliore modo possibile i prossimi (si ricordi infatti che nel corso del mese di aprile 2014 dovranno essere presentati gli speso metri per il 2013).

L'esonero per le black list sotto soglia

Una delle esclusioni oggettive, previste dal provvedimento dello scorso 2.8.2013, all'inserimento delle operazioni nello spesometro, è quella riguardante le operazioni intrattenute con operatori economici ubicati in **paesi a fiscalità privilegiata**: quando l'operazione è già stata oggetto di comunicazione mensile o trimestrale tramite il quadro BL – ma lo stesso deve dirsi anche per le operazioni già comunicate, sino a fine 2013, tramite l'apposito modello, che non potrà più essere utilizzato dal prossimo 1 gennaio – la medesima operazioni **non** deve essere evidenziata ulteriormente nel **quadro SE** (ossia il quadro che nello speso metro accoglie gli acquisti da non residenti). Questo per quanto riguarda la compilazione analitica, ma pare evidente che anche coloro che compilano lo spesometro con

modalità aggregata e già abbiamo comunicato le operazioni black list ogni mese / trimestre, parimenti non le debbano inserirle all'interno della comunicazione annuale.

Come noto, con un intervento recato dal DL 16/12, dal 1.3.2012 per le operazioni con paesi a fiscalità privilegiata è stato introdotto una **soglia di rilevanza** che esclude la necessità di effettuare la comunicazione quando l'operazione è di importo ridotto: tale soglia è stata posta ad **€ 500**. Già da subito ci si era chiesti se tale esclusione dalla comunicazione black list avrebbe comportato la loro inclusione nello spesometro annuale. Si sarebbe trattato, evidentemente, di una anomalia visto che, se l'operazione è ritenuta non significativa per la comunicazione periodica, non sarebbe stato troppo ragionevole imporre l'inclusione in quella annuale.

Nelle risposte recentemente pubblicate l'Agenzia delle Entrate interviene sul punto e stabilisce quindi un **esonero generalizzato per le operazioni con controparte stabilita in un paese black list**, tanto dalla comunicazione periodica specifica, quanto dalla comunicazione annuale. Esonero legato al fatto che l'operazione sia di **importo inferiore ad € 500**.

A questo punto sorge un dubbio che riguarda le operazioni con soggetti ubicati in paesi a fiscalità ordinaria: per quale motivo occorre indicare nello spesometro un servizio ricevuto da uno statunitense dell'importo di € 200, mentre se lo stesso servizio per il medesimo importo avesse come prestatore uno svizzero non andrebbe indicato? Si arriva al paradosso di stabilire un monitoraggio **meno stringente per il paese a fiscalità privilegiata**. E' evidente come vi sia un cortocircuito nelle modalità di comunicazione delle operazioni con controparti estere, dove il sovrapporsi e l'intersecarsi di diversi adempimenti e relativi esoneri, porta a situazioni al limite del **paradosso**.

Il ché porta a farsi una domanda: ma esiste davvero questa esigenza di monitorare nello spesometro le operazioni con controparti **non residenti (non black list)**? Lo spesometro è stato davvero introdotto con questo fine? La domanda sorge spontanea visto che si tratta delle operazioni più ingarbugliate da gestire. La conferma è data dal fatto che la maggior parte delle risposte FAQ pubblicate sono relative appunto alla gestione delle operazioni con soggetti non residenti.